

## DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

AUTORE	FONDO PENSIONE GRUPPO BANCARIO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA
APPROVATO DA	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23.04.2024
STATO	VALIDATO – IN VIGORE MAGGIO 2024
PERIMETRO DI APPLICAZIONE	FONDO PENSIONE GRUPPO BANCARIO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA - ADERENTI
VERSIONE PRECEDENTE	01.07.2022
AGGIORNAMENTI ANNUALI	1/2024
OWNER	DIRETTORE GENERALE

## DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia e disciplina le condizioni e le modalità di anticipazione della posizione individuale maturata dagli Iscritti ai sensi del D.Lgs. 252/2005 e dell'art.13 dello Statuto del Fondo.

Il presente documento è valido a decorrere dal 01/05/2024.

### 1. Richiedenti

Tutti gli Iscritti al Fondo da almeno 8 anni (ad eccezione delle anticipazioni per spese sanitarie per le quali non è prevista un'anzianità di iscrizione minima).

Al riguardo si precisa che nella determinazione dell'anzianità necessaria per fruire dell'anticipazione sono considerate, in aggiunta al periodo di iscrizione al Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, anche eventuali precedenti iscrizioni ad altri Fondi che non si siano concluse con il riscatto totale della posizione individuale.

Si precisa che in caso di anticipazioni richieste a valere sulla posizione del minore fiscalmente a carico è necessario ottenere, preventivamente, l'autorizzazione del giudice tutelare.

### 2. Misura

L'Aderente può ottenere anticipazioni della posizione individuale nel rispetto dei seguenti limiti:

- **75% della posizione individuale per anticipazioni relative a:**
  - a) spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti all'Aderente, al coniuge o ai figli (intendendosi per tali anche i figli naturali riconosciuti, i legittimati, gli adottati e altri soggetti presenti nello stato di famiglia in affidamento temporaneo ex legge 184/1983), per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli (intendendosi per tali anche i figli naturali riconosciuti, i legittimati e gli adottati) e realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.
- **30% della posizione individuale per anticipazioni relative ad ulteriori esigenze dell'Aderente.**

Si precisa altresì che:

- le somme complessivamente erogate all'Aderente a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate;
- le somme complessivamente erogate a titolo di anticipazione per ulteriori esigenze dell'Aderente non possono eccedere il 30% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate;
- eventuali richieste eccedenti il limite massimo anticipabile saranno considerate comunque valide ma verranno ridotte a tale limite massimo consentito;

- l'importo minimo che può essere richiesto a titolo di anticipazione è pari a 1.000,00 euro lordi;
- l'Aderente ha facoltà di richiedere anche più di una volta l'erogazione di somme a titolo di anticipazione, nel rispetto del limite complessivo di cui ai punti precedenti;
- la somma erogata a titolo di anticipazione non potrà superare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute dal dipendente ed adeguatamente documentate;
- nel caso in cui l'Aderente abbia contratto un prestito validamente notificato al Fondo Pensione con cessione del quinto dello stipendio/pignoramento e con contestuale cessione in garanzia della posizione di previdenza complementare, l'erogazione dell'anticipazione è condizionata al ricevimento di esplicita liberatoria di pagamento da parte dell'Istituto di Credito/Finanziaria interessato, da richiedere a cura dell'Aderente. Detta liberatoria dovrà pervenire al Fondo Pensione direttamente dall'Istituto di Credito/Finanziaria interessato. I termini per l'erogazione dell'anticipazione decorreranno dalla data di ricezione della liberatoria di cui sopra. Le anticipazioni per spese mediche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni di previdenza obbligatoria. Pertanto, in tal caso, la liberatoria di pagamento sarà necessaria esclusivamente per 1/5 dell'importo richiesto, mentre i restanti 4/5 saranno comunque erogati in favore del richiedente;
- le previsioni del presente Regolamento che si riferiscono al matrimonio e le previsioni contenenti la parola "coniuge", si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- in caso di trasferimento da altro fondo presso cui l'aderente abbia fruito di anticipazioni il fondo si riserva di chiedere all'Aderente una dichiarazione al fine di conoscere la causale di richiesta di precedenti anticipazioni.

### **3. Motivazioni**

- ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE
- ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO/COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE
- ANTICIPAZIONE PER MANUTENZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE
- ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE

### **ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE**

L'Aderente ha diritto all'anticipazione, ai sensi dell'art.11, comma 7, lett. a del D.Lgs. 252/2005, per sostenere le spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche a seguito di situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli.

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie (es. viaggio e soggiorno di un familiare che presta assistenza) connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche di cui al punto precedente non preclude all'Aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana o estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

L'anticipazione può essere richiesta entro 18 mesi dalla data della fattura.

#### **Documentazione necessaria ai fini della richiesta:**

- richiesta di anticipazione (allegato A);
- certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente (ASL o medico di base convenzionato ASL) che attesti, a seguito di gravissime situazioni relative all'Aderente, al coniuge o ai figli, l'esigenza della terapia o dell'intervento, nonché il carattere straordinario e necessario degli stessi (allegato F);
- copia delle fatture o ricevute fiscali, attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale. In alternativa è possibile ottenere l'anticipazione sulla base di preventivi di spesa cui dovrà fare seguito, entro 18 mesi dall'erogazione dell'anticipazione, copia delle fatture attestanti gli oneri effettivamente sostenuti;
- nel caso in cui l'anticipazione sia richiesta per il coniuge o per i figli:
  - ✓ informativa sulla privacy ai sensi di legge (allegato D), da produrre solo per il coniuge ed i figli maggiorenni;
  - ✓ dichiarazione attestante il grado di parentela (allegato E);
- eventuale liberatoria di pagamento in presenza di cessione del quinto/pignoramento, richiesta a cura dell'Aderente (necessaria solo per 1/5 dell'importo richiesto);
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Qualora il ciclo di terapie/interventi abbia durata superiore ai 18 mesi è necessario produrre, entro tale scadenza, una certificazione a cura del medico/struttura sanitaria interessata che attesti lo stato di avanzamento delle cure nonché la tempistica di completamento prevista.

### **ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO/COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE**

L'Aderente ha diritto di anticipazione per sostenere le spese relative all'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione, in relazione alla quota di proprietà.

E' inoltre possibile richiedere l'anticipazione nel caso in cui l'acquisto della prima casa sia effettuato, successivamente alla data del matrimonio, dal coniuge dell'Aderente che si trovi in regime di comunione legale dei beni. Sempre in regime di comunione legale dei beni, l'Aderente potrà chiedere l'anticipazione anche sul valore di comproprietà del coniuge e viceversa.

In tali circostanze, oltre alla documentazione generalmente richiesta, dovrà essere prodotto l'estratto dell'atto di matrimonio, completo delle eventuali annotazioni.

Le somme erogate a titolo di anticipazione per l'acquisto della prima casa possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto (es. oneri notarili) purché debitamente documentate.

Rientrano in tale tipologia anche le seguenti casistiche:

- l'acquisto di un immobile da destinare a prima casa di abitazione per il quale siano necessari lavori di ristrutturazione e/o consolidamento;
- l'ampliamento della prima casa di abitazione, già di proprietà, presupponendo che ciò venga realizzato anche mediante l'acquisto di unità immobiliare contigua (con esclusione delle unità immobiliari qualificate come pertinenze ai sensi della normativa in materia civile e catastale);
- acquisto della proprietà superficaria di cui all'articolo 952, comma 2, del Codice Civile dell'immobile adibito a prima casa di abitazione;
- acquisto del solo diritto c.d. "di nuda proprietà" dell'immobile, a condizione che l'Aderente ovvero il figlio stabiliscano ivi la propria residenza entro il termine di 18 mesi dall'acquisto, e che tale circostanza sia debitamente documentata;
- acquisto del terreno destinato alla costruzione della prima casa di abitazione, a condizione che all'atto della richiesta di anticipazione venga prodotta la documentazione essenziale al fine di riscontrare l'effettiva volontà di procedere alla costruzione della prima casa di abitazione: copia del permesso di costruire e del versamento degli oneri di urbanizzazione e costruzione.

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e/o di imposta sul valore aggiunto.

Nel caso in cui l'Aderente sia già proprietario di un'abitazione acquistata con le agevolazioni fiscali può accedere all'anticipazione a patto che provveda all'alienazione del suddetto immobile entro 12 mesi dal nuovo rogito.

Nel caso in cui l'acquisto riguardi un immobile da adibire a prima casa di abitazione del figlio, l'immobile medesimo, a seguito dell'acquisto, può essere intestato all'Aderente ovvero al figlio stesso, fermo restando quanto previsto nei commi successivi.

L'immobile acquistato può anche trovarsi all'estero, fermo restando che esso deve essere destinato a prima casa di abitazione dell'Aderente ovvero di un suo figlio, in quanto lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza, oppure poiché la stessa risulta destinata a sua dimora abituale.

In tale ipotesi, l'accertamento di tale presupposto (non potendo avvenire sulla base della

sussistenza delle agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e/o di imposta sul valore aggiunto) viene condotto discrezionalmente dal Fondo sulla base della documentazione prodotta dal richiedente.

L'anticipazione non può essere liquidata in caso di:

- acquisto del solo diritto di usufrutto sull'immobile;
- acquisizione, con atto separato, delle pertinenze di immobili aventi le caratteristiche di prima casa;

È da ritenersi esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione da parte di un Aderente che sia coniuge separato, già comproprietario di un immobile assegnato in godimento alla moglie/marito.

L'acquisto della prima casa si può concretizzare in:

- acquisto da terzi
- assegnazione da cooperativa
- costruzione in proprio
- affitto con riscatto (rent to buy): esclusivamente per il pagamento del prezzo finale che consente l'acquisto della proprietà.

Le somme erogate a titolo di anticipazione per acquisto prima casa possono essere utilizzate anche a fronte di oneri funzionalmente connessi all'acquisto/costruzione fra cui in particolare:

- progettazione ed esecuzione lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazioni di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e degli adempimenti previsti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998 n. 41;
- intermediazione immobiliare;
- registrazione e/o trascrizione del preliminare di compravendita;
- spese notarili.

L'anticipazione per acquisto prima casa deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto (o dall'assegnazione nel caso di acquisto in cooperativa).

#### **Documentazione necessaria ai fini della richiesta:**

- richiesta di anticipazione (allegato A);
- copia dell'atto notarile da cui risulti il diritto sull'immobile (contratto di vendita nell'ipotesi di acquisto da terzi, atto di assegnazione dell'alloggio nell'ipotesi di acquisto in cooperativa, titolo di proprietà del terreno nel caso di costruzione in proprio);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato B) da cui risulti la presenza dei requisiti di prima casa, intendendosi per tale quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni

- fiscali in materia di imposta di registro e/o di imposta sul valore aggiunto;
- certificato attestante il trasferimento di residenza (entro 18 mesi dall'acquisto in caso di acquisto della sola "nuda proprietà" dell'immobile);
- nel caso in cui l'anticipazione sia richiesta per il coniuge o per i figli:
  - ✓ informativa sulla privacy ai sensi di legge (allegato D), da produrre solo per il coniuge ed i figli maggiorenni;
  - ✓ dichiarazione attestante il grado di parentela (allegato E);
- eventuale liberatoria di pagamento in presenza di cessione del quinto/pignoramento, richiesta a cura dell'Aderente;
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Inoltre:

- ✓ limitatamente all'ipotesi di acquisto da terzi è possibile produrre, all'atto della richiesta, copia del contratto preliminare cui dovrà far seguito, entro 12 mesi dall'acquisto, il contratto notarile definitivo;
- ✓ limitatamente all'ipotesi di assegnazione da cooperativa è possibile produrre copia dell'atto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio e copia del contratto d'appalto cui dovrà far seguito, entro 12 mesi dall'assegnazione, copia del contratto notarile definitivo;
- ✓ limitatamente all'ipotesi di costruzione in proprio la documentazione sopra elencata dovrà essere integrata da:
  - copia della concessione edilizia
  - copia delle fatture relative alle spese di costruzione emesse non più di 18 mesi prima dalla data della richiesta (in alternativa preventivi di spesa cui dovrà fare seguito, entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione, la copia delle fatture attestanti gli oneri effettivamente sostenuti). Tale documentazione dovrà essere necessariamente intestata all'Aderente o ai figli
  - copia della dichiarazione di inizio e fine lavori.

**ANTICIPAZIONE PER MANUTENZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE**

L'Aderente, inoltre, ha diritto di ottenere l'anticipazione per sostenere le spese relative alla realizzazione degli interventi sulla prima casa di abitazione, propria o dei figli, previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.

Tali interventi devono essere documentati in conformità alla vigente normativa in materia di detrazioni fiscali.

Per prima casa di abitazione si intende quella di proprietà e destinata alla residenza dell'Aderente o dei suoi figli.

In ogni caso, è escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'Aderente (o dei suoi figli), ma di terzi, anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'Aderente (o dei suoi figli).

Con riferimento al capoverso precedente, si precisa che l'anticipazione può essere concessa anche nel caso l'Aderente (o i suoi figli) abbia la sola "nuda proprietà" dell'immobile oggetto di ristrutturazione, purché in tale immobile l'Aderente (o i suoi figli) abbia la residenza o la trasferisca entro i 18 mesi dalla fine dei lavori di ristrutturazione.

A norma del DPR 380/2001 costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'anticipazione per interventi di manutenzione le seguenti attività:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria" – gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) "interventi di manutenzione straordinaria" – le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo" – gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia" – gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.



Le somme erogate a titolo di anticipazione per interventi di manutenzione possono essere utilizzate anche a fronte di oneri funzionalmente connessi alla manutenzione fra cui in particolare:

- progettazione ed esecuzione lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazioni di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e degli adempimenti previsti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998 n. 41.

Tutti gli interventi come sopra individuati dovranno essere documentati in conformità all'articolo 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n.449. In virtù del richiamo ivi contenuto, la normativa da prendere a riferimento è quella di cui al D.M. 18 febbraio 1998, n.41 recante le disposizioni di attuazione delle previsioni della predetta Legge n.449/97 in materia di detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia.

E' necessario quindi presentare richieste riferite solo a tipologie di interventi ammessi dalla richiamata normativa (per esempio: gli interventi di sola manutenzione ordinaria sono ammessi solo se riguardano le parti comuni degli edifici, mentre non sono in ogni caso ammesse le "spese arredo immobili ristrutturati" per l'acquisto di mobili o elettrodomestici)

#### **Documentazione necessaria ai fini della richiesta:**

- richiesta di anticipazione (allegato A);
- copia dell'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione;
- certificato di residenza oppure autocertificazione attestante la residenza o l'impegno a trasferirvi la residenza (allegato C). Nel caso di interventi su immobili per i quali l'Aderente (o i suoi figli) abbia la sola "nuda proprietà" è comunque obbligatorio presentare, entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione, il certificato di trasferimento della residenza;
- copia delle fatture o ricevute fiscali e bonifici per le agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni attestanti gli oneri effettivamente sostenuti, emessi non più di 18 mesi prima dalla data della richiesta (in alternativa preventivi di spesa, redatti e sottoscritti dall'impresa che realizzerà l'intervento, cui dovrà fare seguito, entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione, copia delle fatture o ricevute fiscali e dei bonifici per le agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni attestanti gli oneri effettivamente sostenuti); tale documentazione deve essere necessariamente intestata all'Aderente o ai figli;
- copia della concessione, dell'autorizzazione o della comunicazione di inizio e fine lavori - se previste dalla legislazione edilizia - ovvero copia dell'autocertificazione, se prodotta;
- certificazione della società appaltatrice dei lavori in cui si attesti che i lavori rientrano in quelli previsti dalla normativa (art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.P.R. n° 380/2001), ove

presente;

- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese in caso di interventi riguardanti parti comuni dell'immobile;
- nel caso in cui l'anticipazione sia richiesta per il coniuge o per i figli:
  - ✓ informativa sulla privacy ai sensi di legge (allegato D), da produrre solo per il coniuge e i figli maggiorenni;
  - ✓ dichiarazione attestante il grado di parentela (allegato E);
- eventuale liberatoria di pagamento in presenza di cessione del quinto/pignoramento, richiesta a cura dell'Aderente;
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

<b>ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE</b>
---

L'Aderente ha diritto di richiedere anticipazioni volte a soddisfare esigenze diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) del punto 2. Dette anticipazioni vengono concesse nei limiti ed alle condizioni previste al punto 2.

**Documentazione necessaria ai fini della richiesta:**

- richiesta di anticipazione;
- eventuale liberatoria di pagamento in presenza di cessione del quinto/pignoramento, richiesta a cura dell'Aderente;
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

#### 4. Modalità di presentazione della richiesta

Le richieste di anticipazione vanno presentate utilizzando le apposite funzionalità presenti nella propria Area Riservata del sito del Fondo Pensione, secondo le modalità di seguito descritte.

Le richieste di anticipazione di cui alle lettere a) e b) del punto 2 per **spese mediche, acquisto/costruzione prima casa di abitazione e manutenzione prima casa di abitazione** possono essere disposte scaricando e compilando l'allegato A, sottoscritto in originale, corredato della documentazione e degli ulteriori allegati previsti, a seconda della motivazione per la quale viene richiesta. La complessiva documentazione sopra indicata dovrà essere inviata al Fondo attraverso la procedura web presente all'interno della propria Area Riservata nella sezione Anticipi, cliccando sul pulsante "Richiedi anticipo" presente nel box corrispondente alla motivazione per la quale viene richiesta l'anticipazione e seguendo il processo guidato che consente anche l'upload della documentazione.

Le richieste di anticipazione per **ulteriori esigenze** vanno inoltrate attraverso la procedura web presente all'interno della propria Area Riservata nella sezione Anticipi, cliccando sul pulsante "Richiedi anticipo" presente nel box "Ulteriori esigenze" e seguendo il processo guidato.

In caso di impossibilità o difficoltà nell'utilizzo della procedura web, l'Aderente potrà contattare la struttura del Fondo al fine di reperire modalità alternative.

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.

#### 5. Tempi di liquidazione

Verificata la regolarità e la completezza della documentazione presentata l'anticipazione verrà liquidata entro due mesi dalla prima data utile di valorizzazione dell'operazione successiva al ricevimento della richiesta.

La data utile di valorizzazione viene così determinata:

- il giorno quindici del mese se lavorativo (o il primo giorno lavorativo successivo) per le richieste pervenute entro il quarto giorno lavorativo precedente;
- l'ultimo giorno lavorativo del mese per le richieste pervenute entro il quarto giorno lavorativo precedente.

In caso di richiesta non corretta e/o di documentazione erronea o incompleta il Fondo provvederà ad informare l'Aderente, in tal caso il termine di liquidazione si intende sospeso fino alla ricezione della documentazione completa.

#### 6. Restituzione dell'anticipazione

Successivamente all'erogazione dell'anticipazione, qualora l'Aderente non trasmetta la documentazione definitiva comprovante le spese sostenute nei termini indicati al punto 3, ovvero non faccia pervenire comunicazione del protrarsi dei tempi previsti per la chiusura della pratica, dovrà restituire, entro due mesi dalla richiesta del Fondo, quanto anticipato totalmente o parzialmente al lordo delle relative ritenute fiscali.

Nel caso in cui anche la restituzione dell'anticipazione sia stata disattesa, non sarà più possibile

accedere a successive ulteriori anticipazioni, indipendentemente dalla motivazione delle stesse.

## 7. Reintegro delle anticipazioni

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate a scelta dell'Aderente e in qualsiasi momento.

Il reintegro può essere effettuato con modalità *una tantum*, mediante contribuzioni volontarie eccedenti il *plafond* annuo di deducibilità di cui all'art. 8, comma 4, del D. Lgs. 252/05 (attualmente pari a 5.164,57 euro).

L'Aderente che intenda effettuare il reintegro deve far pervenire al Fondo apposita comunicazione compilando il modulo "Reintegro delle somme anticipate" (allegato G); la compilazione deve avvenire in occasione di ogni versamento eseguito, fornendo così opportuna evidenza del versamento che si va ad effettuare sulla propria posizione individuale. I versamenti devono essere effettuati per il tramite di un bonifico bancario intestato a "Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia" sul c/c ubicato presso la Agenzia 12 di Crédit Agricole Italia – Via la Spezia 138/A – 43126 Parma IBAN IT 29 A 06230 12796 000056898214.

Il bonifico deve riportare, oltre alla data ed all'indicazione della Banca che lo ha disposto, la seguente causale: "Reintegro per somme anticipate", seguita dal codice fiscale dell'Aderente. Copia dell'ordine di bonifico effettuato va spedita, contestualmente al modulo suddetto, al Fondo Pensione.

Le somme versate a titolo di reintegro sono imputate alla posizione individuale, *al valore corrente delle quote*, secondo le disposizioni impartite dall'Aderente mediante l'allegato G.

I versamenti effettuati a titolo di reintegro delle somme sono deducibili dal reddito complessivo dell'Aderente ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D. Lgs. 252/05.

Sulle somme eccedenti il suddetto limite (art. 8, comma 4, del D. Lgs. 252/05) è riconosciuto all'Aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Il beneficio fiscale di cui al punto precedente, si applica a valere sulle anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 ed in relazione ai montanti maturati da tale data.



### **Dichiara**

- di avere preso visione del documento sulle anticipazioni e di accettare integralmente le previsioni nello stesso contenute;
- di essere in possesso dei requisiti necessari per fruire delle suddette somme e di impegnarsi a fornire la documentazione attestante il sostenimento della spesa sopra indicata;
- di essere responsabile della veridicità e correttezza dei dati e delle informazioni fornite nel presente modulo e di impegnarsi a fornire al Fondo ogni ulteriore informazione richiesta ai fini del conseguimento delle somme medesime (ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000);
- che la documentazione prodotta in copia è conforme all'originale.

### **Prende atto**

- che l'importo richiesto si intende al netto delle ritenute di legge e che dalla posizione individuale verrà detratto il corrispondente ammontare lordo che sarà pertanto escluso da ogni successiva rivalutazione.

### **Autorizza**

- il Fondo, che potrà effettuare le verifiche in merito alla completezza e correttezza della documentazione prodotta, a richiedere informazioni e documentazione aggiuntiva.

### **Si impegna**

- a trasmettere, entro i termini stabiliti dal documento sulle anticipazioni, la documentazione definitiva non allegata alla presente o quella di eventuale proroga;
- a restituire totalmente l'importo dell'anticipazione nel caso di mancato invio della suddetta documentazione, oppure la parte eccedente le spese sostenute in caso di documentazione parziale.

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 2016/679)**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "Regolamento" o "GDPR"), il Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia (di seguito anche "Fondo Pensione" o "Fondo"), ti invita a leggere attentamente le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali dei propri iscritti.

Il Fondo Pensione dichiara che i dati personali comunicati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa europea ed italiana in materia di dati personali e si impegna a trattarli nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza e riservatezza.

**TITOLARE DEL TRATTAMENTO** dei dati personali è il Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, con sede legale in Parma, Via Università, 1 e sede amministrativa in Parma, Via La Spezia 138/a.

### **1. FONTE DEI DATI PERSONALI**

I dati personali in possesso del Fondo sono raccolti direttamente presso l'interessato ovvero presso terzi.

### **2. TIPI DI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO**

Il Fondo Pensione tratta i seguenti tipi di dati personali:

1. Dati comuni degli Associati, comunicati al momento dell'iscrizione;
2. Dati comuni degli Associati, dagli stessi dichiarati per l'espletamento dei servizi forniti dal Fondo (ad es. anticipazioni);
3. Dati appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, forniti volontariamente dagli Associati per l'espletamento dei servizi forniti dal Fondo.

### **3. FINALITA', BASE GIURIDICA E MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli interessati viene svolta dal Fondo esclusivamente nell'ambito della sua attività e con le seguenti finalità, dietro specifico consenso, ove necessario:

1. per il perfezionamento dell'iscrizione dell'associato, la gestione dei relativi rapporti e per le finalità connesse all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n.252; la base legale per il trattamento di dati personali per la finalità di cui al punto 1. è l'art. 6(1)(b) del Regolamento, in quanto il trattamento è necessario all'erogazione di un servizio o per il riscontro di richieste dell'interessato; per quanto riguarda i dati appartenenti a speciali categorie ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, la base giuridica è l'art. 6(1)(a) del medesimo. Il conferimento dei dati personali necessari per tale finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di erogare i Servizi richiesti;
2. per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, o da disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate, nonché per finalità difensive. La finalità di cui al punto 2. rappresenta un trattamento legittimo di dati personali ai sensi dell'art. 6(1)(c) del Regolamento.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati stessi.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Fondo Pensione, incaricati di svolgere specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità del Fondo Pensione e in conformità alle istruzioni che saranno dallo stesso impartite.

### **4. COMUNICAZIONE DEI DATI**

Il Fondo Pensione potrà comunicare i dati personali acquisiti a soggetti e società esterne che forniscono servizi strettamente connessi e strumentali alla propria attività.

I soggetti predetti potranno essere costituiti da:

- compagnie di assicurazione e società finanziarie incaricate della gestione delle risorse del Fondo Pensione, delle coperture assicurative accessoria alle prestazioni del Fondo e dell'erogazione delle rendite;
- società di servizi amministrativi, contabili ed informatici;
- istituti bancari incaricati dell'attività di custodia e gestione del patrimonio;
- società del Gruppo Credit-Agricole Italia e Fondazione Cariparma per motivi connessi all'operatività del Fondo Pensione;
- società di consulenza e professionisti che prestano la propria attività in favore del Fondo Pensione.

I dati sono, inoltre, trasmessi alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione per i compiti istituzionali dell'Autorità, nonché ad altri organi di vigilanza, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il Fondo Pensione, su richiesta dell'Aderente, fornirà l'elenco dei soggetti esterni ai quali i dati vengono trasmessi.

I dati personali potranno essere trasferiti all'estero, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione.

## 5. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Dati Personali trattati per la finalità di cui al punto 1 saranno conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere la stessa finalità, o fino a revoca del consenso per i dati appartenenti a particolari categorie, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento. In ogni caso, trattandosi di trattamenti svolti per la fornitura di Servizi, il Fondo tratterà i Dati Personali fino al tempo permesso dalla normativa italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2946 c.c. e ss.).

I Dati Personali trattati per le finalità di cui al punto 2. saranno conservati fino al tempo previsto dallo specifico obbligo o norma di legge applicabile.

## 6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, l'interessato ha il diritto di chiedere al Fondo, in qualunque momento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

Le richieste vanno rivolte per Aderente al Titolare, indirizzandole alla Segreteria del Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, Via La Spezia 138/a - 43126 Parma (PR) - e-mail: [fondopensione@credit-agricole.it](mailto:fondopensione@credit-agricole.it).

In ogni caso l'interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei propri Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore.

## 7. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del trattamento dei dati è il Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, con Sede Legale in Via La Spezia 138/a, 43126 Parma (PR), Telefono: 0521/914902.

Responsabile per il trattamento dei dati è Previnet S.p.A., con sede in Via E. Forlanini, 24 - 31022 Preganziol (TV).

### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dell'informativa in materia di protezione dei dati personali fornitami dal Fondo Pensione

do il consenso

nego il consenso

al trattamento dei dati personali appartenenti a particolari categorie ex art. 9, par. 1, del Regolamento, in particolare i dati relativi alla salute trattati dal Fondo Pensione in concomitanza delle eventuali richieste di anticipazioni per spese sanitarie o di riscatto per invalidità.

**Luogo e data** \_\_\_\_\_

**Firma dell'Aderente o dell'esercente la potestà genitoriale**

\_\_\_\_\_



**Allega alla presente i seguenti documenti**

(barrare la casella in corrispondenza di ciascun documento effettivamente allegato)

**Anticipazione per spese sanitarie:**

- Attestazione di struttura pubblica che riconosca la necessità dell'intervento o della terapia (allegato F)
- Copia del preventivo di spesa rilasciato da chi effettuerà gli interventi (impegnandosi a produrre entro 18 mesi le copie delle relative fatture e/o ricevute fiscali)
- Copia delle fatture e/o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti  
Nel caso in cui l'anticipazione sia richiesta per il coniuge o i figli maggiorenni:
  - informativa sulla privacy ai sensi di legge (allegato D)
  - dichiarazione attestante il grado di parentela (allegato E)
- Liberatoria di pagamento rilasciata dalla Finanziaria in presenza di cessione del quinto/pignoramento
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità

**Anticipazione per acquisto/costruzione della prima casa d'abitazione:**

▪ **Acquisto tramite compravendita da terzi:**

- Copia dell'atto notarile relativo all'acquisto dell'abitazione
- Copia del contratto preliminare di acquisto (impegnandosi a produrre successivamente copia dell'atto notarile definitivo)
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti il requisito di prima casa (allegato B)
- Certificato attestante il trasferimento della residenza nell'immobile (entro 18 mesi dall'acquisto, esclusivamente in caso di acquisto della sola "nuda proprietà" dell'immobile)  
Nel caso in cui l'anticipazione sia richiesta per il coniuge o i figli maggiorenni:
  - informativa sulla privacy ai sensi di legge (allegato D)
  - dichiarazione attestante il grado di parentela (allegato E)
- Liberatoria di pagamento rilasciata dalla Finanziaria in presenza di cessione del quinto/pignoramento
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità

▪ **Costruzione in proprio della prima casa d'abitazione:**

- Copia del titolo di proprietà o atto di compravendita del terreno
- Copia della concessione edilizia
- Copia preventivi di spesa di operatori specializzati del settore (impegnandosi a produrre entro 12 mesi le copie delle relative fatture)
- Copia delle fatture relative alle spese sostenute
- Copia della dichiarazione di inizio e fine lavori
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti il requisito di prima casa (allegato B)  
Nel caso in cui l'anticipazione sia richiesta per il coniuge o i figli maggiorenni:
  - informativa sulla privacy ai sensi di legge (allegato D)
  - dichiarazione attestante il grado di parentela (allegato E)
- Liberatoria di pagamento rilasciata dalla Finanziaria in presenza di cessione del quinto/pignoramento
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità

▪ **Acquisto in cooperativa:**

- Copia dell'atto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio e contratto di appalto (impegnandosi a produrre successivamente copia dell'atto notarile di assegnazione)
- Copia dell'atto notarile di assegnazione
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti il requisito di prima casa (allegato B)  
Nel caso in cui l'anticipazione sia richiesta per il coniuge o i figli maggiorenni:
  - informativa sulla privacy ai sensi di legge (allegato D)
  - dichiarazione attestante il grado di parentela (allegato E)
- Liberatoria di pagamento rilasciata dalla Finanziaria in presenza di cessione del quinto/pignoramento
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità

**Anticipazione per manutenzione della prima casa d'abitazione:**

- Copia del titolo di proprietà o atto di acquisto dell'abitazione
- Certificato di residenza o autocertificazione attestante la residenza o l'impegno a trasferirvi la residenza (allegato C). Nel caso di interventi su immobili per i quali l'Aderente (o i suoi figli) abbia la sola "nuda proprietà" è comunque obbligatorio presentare, entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione, il certificato di trasferimento della residenza
- Copia dei preventivi di spesa, intestati all'Aderente o ai figli, redatti e sottoscritti dall'impresa che realizzerà l'intervento (impegnandosi a produrre entro 12 mesi le copie delle relative fatture e bonifici per le agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni)
- Copia delle fatture e bonifici per le agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni attestanti le spese sostenute
- Copia della concessione, dell'autorizzazione o della comunicazione di inizio e fine lavori ovvero copia dell'autocertificazione
- Certificazione della società appaltatrice dei lavori in cui si attesti che i lavori rientrano in quelli previsti dalla normativa (art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.P.R. n° 380/2001)
- Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese in caso di interventi riguardanti parti comuni dell'immobile

Nel caso in cui l'anticipazione sia richiesta per i figli maggiorenni:

- informativa sulla privacy ai sensi di legge (allegato D)
- dichiarazione attestante il grado di parentela (allegato E)
- Liberatoria di pagamento rilasciata dalla Finanziaria in presenza di cessione del quinto/pignoramento
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità

Si prega di inviare il presente modulo attraverso la procedura web presente all'interno della propria Area Riservata nella sezione Anticipi, cliccando sul pulsante "Richiedi anticipo" presente nel box corrispondente alla motivazione per la quale viene richiesta l'anticipazione e seguendo il processo guidato che consente anche l'upload della documentazione.

In caso di impossibilità o difficoltà nell'utilizzo della procedura web, l'Aderente potrà contattare la struttura del Fondo al fine di reperire modalità alternative.

Per qualsiasi chiarimento o informazione potrà contattarci:  
**dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 12:30 al seguente numero di telefono 0521/914010**

\_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_  
(firma)

**NOTA BENE:** L'incompleta compilazione del presente modulo o la mancata sottoscrizione comportano l'immediato rigetto della domanda presentata.

**SI RICHIEDE DI ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA'**



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**  
**(per manutenzione/ristrutturazione della prima casa d'abitazione)**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ matr. \_\_\_\_\_

Codice fiscale |\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|

Nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) CAP \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Aderente al Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, reso/a edotto/a delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

sotto la sua personale responsabilità

**DICHIARA**

- di essere residente
- che trasferirà la propria residenza
- che il figlio è residente
- che il figlio trasferirà la propria residenza

in \_\_\_\_\_ (comune di residenza) \_\_\_\_\_ (provincia)

in via \_\_\_\_\_ (indirizzo) n. \_\_\_\_\_

**SI IMPEGNA**

ad utilizzare la somma percepita esclusivamente per interventi di manutenzione/ristrutturazione della prima casa d'abitazione realizzati in conformità alla vigente normativa in materia di detrazioni fiscali.

\_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_  
(firma)

**AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL CONIUGE E DEI FIGLI**

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 2016/679)

Il **FONDO PENSIONE GRUPPO BANCARIO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA** informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "Regolamento" o "GDPR"), che la documentazione richiesta contiene dati personali che verranno trattati, sia con supporto cartaceo sia con l'ausilio di strumenti elettronici, ai fini della liquidazione delle quote versate al Fondo.

Il conferimento di tali dati è necessario alla liquidazione delle spettanze dovute e, pertanto, il rifiuto a fornire la documentazione di cui sopra ed il mancato consenso alle fasi del trattamento rendono impossibile l'espletamento di tale attività.

I dati personali possono essere comunicati:

- \* ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari e all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari quali lo stesso Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia e il Service Amministrativo Previnet;
- \* a terzi per la fornitura di servizi informatici e di archiviazione.

Titolare del trattamento dei dati è il **FONDO PENSIONE GRUPPO BANCARIO CREDIT AGRICOLE ITALIA**, con sede amministrativa in Parma, Via La Spezia n. 138/A.

All'interessato competono tutti i diritti di cui all'art. 15 e ss., del Regolamento.

\*\*\*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara di aver letto l'informativa ed:  
(Nome, Cognome del coniuge o del figlio/a)

acconsente

non acconsente

al trattamento dei dati.

\_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_  
(firma del coniuge o del figlio/a)

**N.B. il presente modulo deve essere controfirmato dal coniuge o dal figlio per il quale si richiede l'anticipazione e rinviato al Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia unitamente alla documentazione richiesta.**

**Nel caso non si acconsenta al trattamento dei dati personali, il Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia non potrà procedere con l'elaborazione della richiesta di anticipazione.**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
ATTESTANTE IL GRADO DI PARENTELA**

Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ matr. \_\_\_\_\_

Codice fiscale |\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_|

Nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) CAP \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace - artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 –

**DICHIARA**

che il/la signor/ra \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

**E'**

\_\_\_\_\_ del sottoscritto.

*(indicare il rapporto di parentela)*

\_\_\_\_\_  
*(data)*

\_\_\_\_\_  
*(firma)*



